DELEGA FISCALE/ Imposta sul reddito imprenditoriale con aliquota proporzionale

Raffica di regimi semplificati

Un forfait per i commercianti di piccole dimensioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

na raffica di regimi semplificati, con tassazione sostitutiva dei redditi realizzati. Questa una delle numerose novità inserite nella delega per la riforma fiscale in mano al presidente della commissione finanze della camera (si veda ItaliaOggi di ieri).

La bozza contiene, quale obiettivo prioritario, la revisione dell'imposizione sui redditi d'impresa, con l'introduzione di regimi «forfetari» (o meglio, sostitutivi) per i contribuenti che esercitano attività commerciali con ridotte dimensioni e detta le linee guida, su cui saranno tarati i prossimi provvedimenti (decreti legislativi).

Si prevede l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (Ires) del reddito determinato dalla generalità delle imprese, anche gestite in forma associata da soggetti passivi Irpef, con l'introduzione di un'imposta sul reddito imprenditoriale (Iri), avente un'aliquota proporzionale (e non progressiva) allineata a quella Ires (attualmente al 27,5%) che colpisce il reddito realizzato, al netto di quello attribuito (e tassato per trasparenza ai fini Irpef) all'imprenditore o ai soci.

La seconda proposta riguarda l'ampliamento di

		<u> </u>	
REMISM.	~9[8] B		
minsia			17
		San Arian Son	and the same

Regimi semplificati	Istituzione di regimi semplificati con pagamento di una unica imposta differenziati per settori economici		
Irap	Definizione precisa dell'autonoma organizzazione		
Bilancio	Introduzione di principi chiari e coerenti per la redazione dei bilanci		
Transfrontalieri	delle residenze fiscali		
Società e beni di comodo	Revisione e razionalizzazione delle discipline inerenti alle società non		
Giochi	Riordino della disciplina sul prelievo erariale, testo unico, rivisitazione del sistema sanzionatorio e razionalizzazione territoriale della rete di raccolta		
Ippica	Istituzione di un ente di vigilanza (Unione Ippica Italiana) e attribuzione di talune funzioni al Mipaaf		

regimi semplificati, che si aggiungono a quelli premiale e della trasparenza, di cui all'art. 10, dl 201/2011, destinati ai contribuenti che operano con strutture molto dimensionate (piccole imprese), diversificati sulla base del comparto merceologico in cui gli stessi operano; si avranno, perciò, regimi specifici per i contribuenti che operano nei distinti comparti (tessile, mobilio, alimentare ecc.).

Questi contribuenti saranno tassati in via opzionale anche con regimi sostitutivi di tassazione, ottenendo agevolazioni specifiche se sostengono costi e oneri per l'esecuzione dei pagamenti in modalità tracciabile (carte di credito, bancomat e quant'altro).

Altro pilastro della riforma riguarda l'introduzione di criteri chiari e coerenti

per la redazione dei bilanci, con particolare riferimento a talune poste come i crediti, per i quali si rende necessario definire con certezza «il momento del realizzo», estendendo il regime fiscale previsto per tutte le procedure concorsuali, compresi i nuovi istituti (sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti ecc.).

Un intervento importante concerne, inoltre, la definizione dell'autonoma organizzazione ai fini dell'imposta regionale, destinata a rendere più chiara l'applicazione o l'esclusione del tributo e che sta creando, attualmente, notevoli problemi di natura interpretativa.

Con riferimento alle operazioni «transfrontaliere» (o sull'estero) si rende necessario stabilire con certezza la modalità di individuazione della residenza fiscale e di imputazione per trasparenza dei redditi delle società estere controllate o collegate, di tassazione dei dividendi realizzati da società estere collocate in territori a fiscalità privilegiata, di tassazione dei lavoratori all'estero e di deducibilità dei costi sulle transazioni commerciali con soggetti esteri (cosiddetto «transfer pricing»).

La revisione dell'imposizione diretta passa anche dalla modifica della deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e

di particolari oneri e costi, definendo meglio il concetto dell'inerenza (attuale comma 5, art. 109 del Tuir) e limitando al massimo possibili discriminazioni, in ordine al settore di attività esercitato.

Saranno razionalizzate e riviste alcune discipline, su tutte quelle inerenti alle società di comodo (e si ritiene in perdita sistematica) e sui beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore che tanto hanno fatto discutere, fin dalla sua prima introduzione.

La proposta di legge, oltre a introdurre norme destinate al miglior recepimento della direttiva 2006/112/Ce (Iva), prevede la creazione di un testo unico delle disposizioni sui giochi e lotterie pubbliche, al fine di prevenire fenomeni di ludopatia o di partecipazione di un pubblico minorile, con abrogazione delle norme obsolete, e la regolamentazione delle condizioni generali e dei prelievi sui singoli giochi. Înfine, con particolare riferimento al settore ippico, si propone la creazione dell'Unione ippica italiana (Uii), associazione senza scopo di lucro con compiti di vigilanza, e l'attribuzione al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) della regolazione e del controllo (di secondo livello) delle corse ippiche.